

**Ricorso proposto il 28 dicembre 2007 — GlaxoSmithkline/
UAMI — Serono Genetics Institute (FAMOXIN)****(Causa T-493/07)**

(2008/C 51/107)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* GlaxoSmithkline SpA (Verona) (rappresentante: avv. G. Richard)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Serono Genetics Institute SA (Evry, Francia)**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 14 settembre 2007 nel procedimento R 8/2007-1 e dichiarare fondata la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente;
- la ricorrente chiede alla commissione di annullare tutte le condanne alle spese a suo carico emesse dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno e di condannare quest'ultimo a sopportare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* il marchio comunitario denominativo FAMOXIN per prodotti e servizi della classe 5 — domanda n. 2 491 298*Titolare del marchio comunitario:* Serono Genetics Institute SA*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* la ricorrente*Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità:* il marchio denominativo nazionale «LANOXIN» per prodotti della classe 5*Decisione della divisione di annullamento:* rigetto della domanda di dichiarazione di nullità nella sua interezza*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso*Motivi dedotti:* violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 52 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94.**Ricorso proposto il 31 dicembre 2007 — IIC-Intersport
International Corporation/UAMI — McKenzie Corporation
(McKENZIE)****(Causa T-502/07)**

(2008/C 51/108)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* IIC-Intersport International Corporation GmbH (Ostermundigen, Svizzera) (rappresentante: avv. P. J. M. Steinhäuser)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* The McKenzie Corporation Ltd (Newcastle Upon Tyne, Regno Unito)**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 15 ottobre 2007 nel procedimento R 1425/2006-2 e confermare la decisione della divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 6 settembre 2006, con la quale è stata accolta l'opposizione della Intersport riguardo a taluni dei prodotti in oggetto.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* The McKenzie Corporation Ltd*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio comunitario figurativo «McKENZIE» per prodotti e servizi delle classi 18, 25, 36 e 37*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* IIC-Intersport International Corporation GmbH*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio comunitario figurativo anteriore «MCKINLEY» per prodotti e servizi delle classi 18, 20, 22, 25 e 28, e il marchio comunitario denominativo anteriore «MCKINLEY» per prodotti e servizi delle classi 12, 18, 20, 22, 25 e 28.*Decisione della divisione di opposizione:* parziale accoglimento dell'opposizione.*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto dell'opposizione nella sua interezza e autorizzazione a procedere con la registrazione.*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94.